

TRIBUNALE DI RAGUSA

Esecuzione immobiliare n. 300/2015 Reg. Es.

Creditore procedente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Rappresentato dall'avv. Alfio di Pietro

Esecutato [REDACTED]

G.E.: Dott. Cingolani

CTU: geom Luigi DI ROSA

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL 25/09/2017 DEPOSITATA IN DATA 28/09/2017

Premesso che con nota del 04/10/2017 inviata a mezzo pec, l'avv. procedente ha mosso le seguenti osservazioni alla relazione depositata in data 28/09/2017:

a) salvo svista, non è stato indicato lo stato di occupazione degli immobili ricadenti nel territorio di Acate (che, se ben comprendo, formano tutti il Lotto n. 1 di cui alla CTU);

b) non è stato indicato il valore di stima della quota di 1/6 indiviso del terreno sito ad Acate, censito in Catasto al Foglio 61, particella 729;

c) a pag. 24, al paragrafo "FORMAZIONE DEL LOTTO", tra le particelle che formano la "Superficie principale appezzamento A" vi è indicata la n. 962 che, salvo svista, non è oggetto del pignoramento.

Ha chiesto, pertanto, chiarimenti in merito e, nel caso fosse stato ritenuto opportuno, integrare la relazione depositata.

Ciò premesso, il sottoscritto riesaminata la relazione ritiene fornire i seguenti chiarimenti:

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett a):* anche se nulla a riguardo è espressamente riportato nella relazione, preciso che nel corso dei sopralluoghi eseguiti nell'ambito dell'azienda agricola sita in territorio di Acate, ho constatato che tutti i fabbricati in essa ricadenti sono tenuti in uso dagli esecutati e dal proprio figlio che collabora nella gestione dell'azienda agricola.

Ho constatato inoltre, che il fabbricato indicato con **lettera B nella Tav. II**, viene tenuto in parte a deposito attrezzi e, in parte, a locale di rifugio per gli operai che collaborano nei lavori aziendali.

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett b):* preciso che la particella n.729 si trova nell'ambito dell'appezzamento B e, pertanto, implicitamente è stata considerata inglobata nel **LOTTO 1** e, quindi deve considerarsi già valutata con lo stesso **LOTTO 1**. Pertanto, al paragrafo 2.10) pag. 25, le righe dove è riportata l'elencazione delle particelle che formano l'*appezzamento B* incluso nel **LOTTO 1**, devono ritenersi modificate come segue:

(Superficie principale appezzamento B) formata dal suolo individuabile in catasto dei terreni del comune di Acate al Foglio n.61 particelle n.336, n.1937 e dalla quota indivisa pari ad 1/6 della particella n.927;

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett c):* la particella n.962 è stata erroneamente menzionata a causa di un refuso; essendo estranea alla procedura è da eliminare.

Pertanto, consegue che le righe individuabili al paragrafo 2.10) pag. 24 della relazione, riportanti l'elencazione delle particelle che formano la superficie principale coltivabile dell'appezzamento A, interamente compreso nel **LOTTO 1**, devono ritenersi modificate come segue:



(Superficie principale appezzamento A) formata dal suolo individuabile in al catasto dei terreni del comune di Acate al Foglio n.61 particelle n.1953 - n.1954 - n.395 - n.921 - n.2002 e porzione delle particelle n.2091 - n.2093 - n.1962 e n.1629.

Sperando di essere stato esaustivo, rassegno la presente rimanendo sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vittoria, 05/10/2017

**IL C.T.U.
(geom Luigi DI ROSA)**

